

PENSIONE DI INABILITÀ

REQUISITI PER IL DIRITTO

riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;

dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall'art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010);

spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30);

spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies);

cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;

cittadini stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);

cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d'invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità.

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l'anno 2013 l'importo è pari a Euro 275,87 mensili.

Dall'1.1.2002 i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere l'integrazione dell'importo mensile fino a € 631,87. La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità, ecc.) ed è compatibile anche con l'eventuale attività lavorativa.

L'art. 3 della l. 407/1990 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall'art. 12 della l. 412/1991.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell'assegno sociale. A decorrere dal 2013, come stabilito dall'art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 della Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118) è adeguamento agli incrementi di speranza di vita introdotto dall'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.